

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364 DEL 17/09/2021

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DPR 247/2004 E DALLA SEZIONE SPECIALE ARTIGIANA PER PERDITA DEI REQUISITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 53/2008 PER L'IMPRESA DINITA A. N.REA 192675

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Vista la legge Regionale 53/2008 in materia di artigianato.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che il Segretario generale f.f. esercita altresì le funzioni di Conservatore del

Registro delle Imprese;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.151 del 26/05/2021 di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 23 luglio 2004 n. 247 relativa tra le altre anche all'impresa individuale DINITA [OMISSIS...] n.Rea 192675 per la quale l'ufficio Artigianato, protesti, documenti export aveva rilevato circostanze che potevano dar luogo alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi del citato decreto;

Visto che il relativo avvio del procedimento è stato comunicato tramite raccomandata A/R contestualmente all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dell'annotazione nella sezione delle imprese artigiane per la perdita dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 della L.R. Toscana 22 ottobre 2008 n.53;

Visto l'art.40 del DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito con L 14 settembre 2020 n. 120 il quale prevede che il provvedimento conclusivo della procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR 23 luglio 2004 n. 247 sia adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese;

Considerato quindi, per quanto sopra indicato, che sia oggi di competenza del Conservatore del Registro delle Imprese disporre la cancellazione d'ufficio dell'impresa qualora rilevi che sussistano i presupposti indicati dall'articolo 2 comma1 del DPR 23 luglio 2004 n. 247 ed in particolare quando accerti una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore
- b) irreperibilità dell'imprenditore
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

Visto l'art 2 comma 4 del DPR 23 luglio 2004 n. 247 il quale prevede che decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il Conservatore trasmette gli atti al Giudice del Registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

Tenuto conto che non è stato possibile notificare l'avvio del procedimento in quanto la raccomandate AR inviate alla sede dell'impresa e alla residenza dell'imprenditore sono ritornate al mittente come soggetto "sconosciuto";

Considerata l'irreperibilità certificata dal Comune;

Visto che sono decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro;

Considerato che in sede istruttoria sono emersi i seguenti elementi indici di inattività relativamente all'impresa individuale sopra indicata:

[OMISSIS...]
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]

Considerato che la sussistenza di indici di inattività quali ora descritti è sufficiente per ritenere verificate le casistiche di irreperibilità dell'imprenditore e mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, e conseguentemente disporre la cancellazione dell'impresa;

Considerato che l'articolo 40 del DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito con L 14 settembre 2020 n. 120 prevede che "Ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. Contro la determinazione del conservatore l'interessato puo' ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese. Le determinazioni del conservatore non opposte sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati".

Tenuto altresì conto che l'articolo 2 comma 5 del DPR 23 luglio 2004 n. 247 prevedeva che la trasmissione degli atti al giudice del registro ai fini della cancellazione fosse annotata nel registro delle imprese a cura del Conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione;

Ritenuto necessario notificare il provvedimento di cancellazione all'interessato poiché possa decidere se ricorrere al giudice del registro;

Tenuto conto che l'imprenditore nonostante i tentativi già esperiti è risultato irreperibile presso la sede dell'impresa e presso la residenza anagrafica risultante dai registri anagrafici;

Considerato che l'impresa non ha mai comunicato il proprio domicilio digitale;

Visto l'art 32 della L.18.06.2009 n. 69 , che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Tenuto conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82 in base al quale la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Preso atto che la notifica del presente provvedimento tramite raccomandata A/R non raggiungerebbe il destinatario stante la sua accertata irreperibilità;

Ritenuto eccessivamente gravoso per l'amministrazione utilizzare la procedura della notifica agli irreperibili secondo l'art 143 c.p.c. che, seppure richiamata dall'art 21 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, non assicura da un lato la piena conoscibilità dell'atto e d'altro lato appare oltre che onerosa, riduttiva dell'efficacia dell'azione amministrativa, limitando notevolmente il numero di posizioni cancellabili d'ufficio;

Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo on line camerale dell'avvenuta adozione del provvedimento di cancellazione consenta di diffondere ampiamente la notizia della sua adozione e pertanto sia, nel caso di specie, e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, una valida ed efficace modalità di comunicazione al destinatario;

Ritenuto in ogni caso opportuno rendere pubblico sulla posizione dell'impresa interessata la notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento di cancellazione, in modo analogo con quanto veniva fatto in merito alla trasmissione degli atti al giudice del registro per la cancellazione, così da fornire una ulteriore e più efficace forma di pubblicità al provvedimento di cancellazione prima che la stessa cancellazione possa essere iscritta nel registro imprese decorso il termine di 15 giorni di cui all'articolo 40 del DL 16 luglio 2020 n. 76;

DETERMINA

1.- di comunicare entro 8 gg il provvedimento all'interessato tramite pubblicazione sull'albo camerale on line della presente determinazione omettendo ogni indicazione relativa ad informazioni personali emerse in fase istruttoria, rendendo noto che entro i successivi 15 gg l'interessato potrà proporre opposizione al Giudice del Registro Imprese di Lucca;

2 - di annotare sulla posizione Registro imprese di cui al punto 1) che è stato adottato dal Conservatore il provvedimento di cancellazione [OMISSIS...]

3 - di cancellare l'impresa individuale DINITA [OMISSIS...] n.Rea 192675 dal Registro delle imprese di Lucca [OMISSIS...] , definitivamente iscrivendo la determinazione di cancellazione, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

4 – di cancellare l'impresa, contestualmente al punto 3, dalla sezione speciale delle imprese artigiane per la perdita dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 della L.R. Toscana 22 ottobre 2008 n.53 con decorrenza 02/11/2015;

5. di inviare, su richiesta dell'interessato, il testo integrale del presente provvedimento qualora l'interessato ne faccia richiesta scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it ed allegando un valido documento di riconoscimento.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente